

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 febbraio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2021, n. 19.

Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP). (22R00023). Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2021, n. 11.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2020. (22R00042) Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 20.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022). (22R00040). Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2021, n. 24.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. (22R00020) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 25.

Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Assestamento. (22R00021). Pag. 14

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 luglio 2021, n. 18.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24. (22R00033). Pag. 16

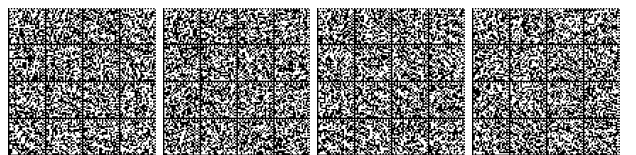
LEGGE 29 luglio 2021, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo. (22R00034) Pag. 16

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 della Regione Piemonte recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)». (22R00024) Pag. 17





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2021, n. 19.

Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 - Supplemento n. 4 - del 15 luglio 2021)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.

2. La regione stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale, sull'educazione e sulla formazione delle nuove generazioni e promuove interventi finalizzati a:

a) prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, nonché finalizzati al trattamento terapeutico e al recupero dei soggetti che ne sono affetti e al supporto delle loro famiglie nell'ambito delle competenze regionali in materia sociosanitaria;

b) diffondere e divulgare l'uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;

c) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole.

Art. 2.

Destinatari

1. Gli interventi della presente legge sono rivolti:

a) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da GAP, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincite in denaro così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), diagnosticata dalle strutture sanitarie competenti;

b) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza dall'utilizzo di nuove tecnologie e *social network* con vincite in denaro;

c) ai soggetti e, in particolare, ai minori, ai giovani e agli anziani, che sono a rischio delle dipendenze indicate alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definisce per:

a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;

b) gioco d'azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincite in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall'OMS e dalla normativa nazionale e comunitaria;

c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 così come definito dall'art. 86 del medesimo;

d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931;

e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito, differenti dalle precedenti lettere *c)* e *d)*, all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico;

f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi.

Art. 4.

Competenze della regione

1. La regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1:

a) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'art. 10;

b) assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, mediante l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;



c) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell'ordine coinvolte, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli *welfare* e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili;

d) disciplina, con deliberazione della giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un *test* di verifica che permette una concreta valutazione del rischio di dipendenza, così come previsto dall'art. 11, comma 2. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, da effettuarsi entro sei mesi dall'apertura dell'attività;

e) sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;

f) svolge regolare attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti locali;

g) promuove le iniziative delle:

1) associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

2) associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

h) collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli d'intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della legalità nella popolazione giovanile e al recupero sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all'art. 16, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e delle relative pertinenze.

4. La regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:

a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco *on-line*;

b) a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;

c) a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della regione;

d) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo «*Slot, no grazie!*» di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 5.

Soggetti attuatori

1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge concorrono, secondo gli orientamenti definiti dalla regione, con specifico provvedimento della giunta:

a) gli enti locali e le ASL;

b) gli enti del terzo settore, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), legge 6 giugno 2016, n. 106) riconosciuti dalla regione e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;

c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

e) gli enti di ricerca pubblici incaricati dalla regione di effettuare studi, analisi e ricerche sul fenomeno e la diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte.

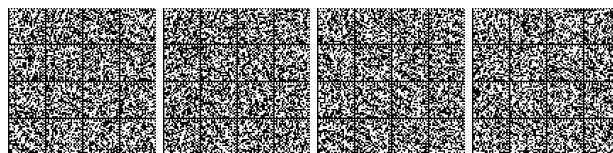
Art. 6.

Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare:

a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione, volte a:

1) accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo patologico per i giocatori, specialmente se minori, e le loro famiglie;



2) informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

3) informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi *on-line*;

b) interventi di formazione o aggiornamento rivolti agli esercenti, al personale operante negli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), agli operatori dei servizi pubblici e agli operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti locali, alle forze dell'ordine e agli enti del terzo settore per i servizi nell'area delle dipendenze;

c) iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul governo del territorio;

d) assistenza e consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

2. Le azioni previste al comma 1 sono costantemente monitorate e raccolte in un *report* messo a disposizione del consiglio regionale, qualora ne faccia richiesta.

Art. 7.

Prevenzione del GAP a tutela dei minori

1. In osservanza di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è fatto divieto di accesso ai minori di anni diciotto:

a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo;

b) nelle aree ovvero nelle sale *slot* e sale bingo in cui sono installati i video terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931;

c) nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale o secondaria, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

2. È vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. È, altresì, vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931.

3. Il titolare delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta, così come previsto dall'art. 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

4. Con riferimento ai punti per il gioco di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali.

5. Gli istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono, nell'ambito della propria autonomia, iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.

6. Al fine di incentivare l'informazione e l'educazione tra i minori sulle conseguenze derivanti dall'abuso dell'utilizzo di giochi e applicazioni *on-line*, per *computer* e *smartphone*, vengono organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della regione, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, lezioni tematiche volte ad educare, sensibilizzare e informare le nuove generazioni sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo patologico e dalla dipendenza da gioco.

Art. 8.

Campagna di informazione nelle scuole

1. Nel predisporre le iniziative didattiche di cui all'art. 7, comma 6, le istituzioni scolastiche tengono conto, tra le altre, anche della metodologia «*peer education*», stimolando gli studenti ad essere loro stessi educatori e comunicatori ai loro pari (*peer to peer*) delle conseguenze derivanti dall'abuso dell'utilizzo di giochi e applicazioni *on-line* per *computer* e *smartphone*, facendo così acquisire consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlata al gioco d'azzardo patologico.

Art. 9.

Logo regionale e istituzione della giornata «Slot, no grazie!»

1. È istituito il logo regionale «*Slot, no grazie!*». La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispose un concorso per la progettazione grafica del logo regionale «*Slot, no grazie!*», la cui partecipazione è riservata agli istituti scolastici e a quelli formativi di secondo grado della regione. La partecipazione è a titolo gratuito.

2. La regione diffonde la conoscenza sul territorio regionale del logo «*Slot, no grazie!*».

3. Il logo di cui al comma 1 è rilasciato agli enti locali che lo distribuiscono a tutti gli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931. Ogni comune istituisce un albo per censire e aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa «*Slot no grazie!*» e ne pubblica l'elenco nell'apposita sezione tematica sul proprio sito istituzionale di cui al comma 5.



4. La regione istituisce la giornata «*Slot, no grazie!*» dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti di ogni ordine e grado e con le università, le nuove generazioni sul tema del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico per prevenirne i rischi.

5. Al fine di incentivare l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo patologico, in accordo con le ASL, la regione trasmette tutto il materiale informativo e istituzionale sui rischi derivanti dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico agli enti locali di tutto il territorio piemontese, i quali predispongono all'interno dei propri siti istituzionali una sezione specifica titolata «*Lotta e contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP)*».

Art. 10.

Sezione tematica sul GAP presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche

1. La regione istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche, la sezione tematica sul GAP, con funzione consultiva e di monitoraggio che si riunisce almeno due volte all'anno.

2. La sezione tematica sul GAP è composta da:

a) uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, che ne assume la presidenza;

b) l'assessore regionale alle politiche sociali e l'assessore alla sanità;

c) due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze;

d) un rappresentante per ciascuna ASL;

e) due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al registro unico del terzo settore che si occupano di dipendenze;

f) un rappresentante delle associazioni delle imprese operanti nel settore;

g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

h) un rappresentante dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);

i) un rappresentante dei servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D).

3. La sezione tematica sul GAP svolge i seguenti compiti:

a) informa la giunta regionale sull'esito del monitoraggio e dell'analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell'ambito delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate ai soggetti affetti da GAP.

b) formula proposte e pareri e suggerisce indirizzi alla giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1.

4. La partecipazione alla sezione tematica sul GAP è a titolo gratuito.

Art. 11.

Materiale informativo e pubblicità

1. La regione, tramite gli enti locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo

predisposto dalle, così come previsto ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 158/2012, sui rischi correlati al gioco d'azzardo patologico e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP.

2. La regione rende, inoltre, disponibile tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un *test* di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.

3. La regione vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione.

4. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse. È, altresì, vietata, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ipiche e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risulanti nel tempo.

5. È compito dei gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse ritirare, presso gli uffici delle ASL, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori.

6. La regione si impegna alla massima diffusione, su tutto il territorio regionale, delle iniziative volte a sensibilizzare, informare e contrastare i rischi derivanti dall'abuso del gioco lecito.

Art. 12.

Concessione dei benefici

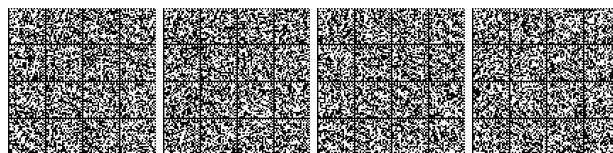
1. La regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 e di materiale pubblicitario relativo al gioco lecito all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.

2. La regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le iniziative culturali, sociali e sportive, considera titolo di preferenza la distribuzione di materiale informativo volto a informare e sensibilizzare sui rischi connessi e legati al gioco d'azzardo patologico.

Art. 13.

Ulteriori indicazioni sulla concessione dei benefici

1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la regione non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quelle manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.



2. La regione promuove protocolli d'intesa con gli enti locali affinché anch'essi si impegnino per le finalità di cui al comma 1.

3. Gli eventi di cui al comma 1 non possono essere patrocinati, finanziati o ottenere dei benefici da parte delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) la regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

Art. 14.

Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata

1. La regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all'usura da parte dei soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento), le seguenti attività:

a) la realizzazione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, di campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico;

b) la diffusione della cultura dell'utilizzo corretto e responsabile del denaro al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari;

c) la realizzazione, d'intesa con le camere di commercio competenti per territorio, di campagne di informazione e di sensibilizzazione per tutti gli esercenti presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico.

2. Al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, la regione, attraverso la commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, promuove appositi protocolli con le prefetture e le forze dell'ordine.

Art. 15.

Promozione delle attività enti del terzo settore

1. La regione per promuovere le azioni di contrasto alla ludopatia pone in essere interventi in collaborazione con le associazioni del terzo settore, così come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e) e dall'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2, predisponendo spazi dedicati all'informazione e al sostegno dei soggetti fragili e delle loro famiglie.

Art. 16.

Nuove aperture di esercizio

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. È interdetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:

- a) gli istituti scolastici d'istruzione secondaria;
- b) le università;
- c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
- d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
- e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) le strutture ricettive per categorie protette.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

4. Ai fini della presente legge sono equiparati a nuova apertura:

- a) l'installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti;
- b) il trasferimento dell'attività in altro locale.

5. Le disposizioni del comma 2 non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze ivi previste venga meno per fatti sopravvenuti.

6. Relativamente alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 e di cui all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

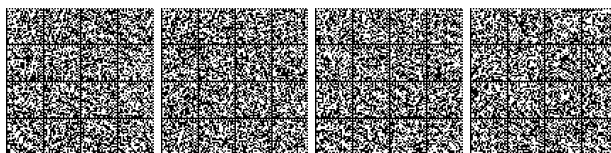
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2017.

Art. 17.

Competenze degli enti locali in materia di GAP

1. Gli enti locali, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge ed in particolare promuovono iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco.

2. Tutti i comuni piemontesi possono pubblicare sul loro sito istituzionale, nell'apposita sezione di cui all'art. 9, comma 5, la mappatura dei luoghi sensibili insistenti nei loro territori.



Art. 18.

*Ulteriori disposizioni
per le nuove aperture di esercizio*

1. Per le nuove aperture di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge:

a) non è consentita l'installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro;

b) negli esercizi di cui alla lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l'installazione e la presenza di più di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri è consentita l'installazione e la presenza di un numero di apparecchi non superiore a due;

c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alle lettere a) e b), gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 non possono essere collocati in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio.

Art. 19.

Limitazioni orarie all'esercizio del gioco

1. Per rendere omogenee e coerenti sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti per il gioco così come definiti all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) sono tenuti, nell'arco dell'orario di apertura previsto, a rispettare tassativamente le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.

2. Gli orari di interruzione sono così definiti:

a) per gli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 2,00 alle ore 10,00;

b) per gli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) per dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive nella fascia notturna dalle ore 24,00 alle ore 8,00 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 16.

4. Nelle fasce orarie di cui al comma 2 tutti i comuni piemontesi non possono consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931.

5. Resta la facoltà esclusiva dei titolari della concessione di adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a quelle stabilite dal presente articolo.

Art. 20.

Comorbidità del gioco d'azzardo patologico e sistema informativo delle dipendenze

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle ASL di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.

2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.

4. Tali interventi sperimentali possono, altresì, riguardare la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e sociosanitari dediti all'assistenza delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

5. Per il monitoraggio delle attività dei servizi per le dipendenze, con analisi del volume di prestazioni, attività sull'utenza e sui *pattern* di trattamento è istituito il sistema informativo sulle dipendenze e sulle comorbidità.

Art. 21.

Altre forme di premialità alla lotta alla ludopatia

1. La giunta regionale, sulla base del monitoraggio e della prima attuazione della legge, individua forme di incentivi e premialità per le attività che hanno disinstallato gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773/1931.

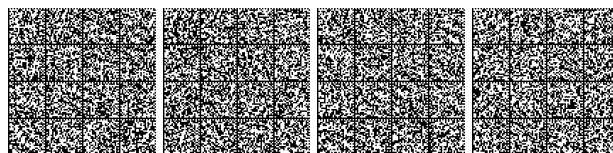
2. La giunta regionale individua forme di incentivi e premialità per le attività non rientranti tra quelle previste all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) che dedicano spazi per il materiale informativo di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 22.

Sostegno alle attività di informazione

1. La regione nella concessione di patrocini, benefici economici o sovvenzioni, comunque denominati, considera titolo di preferenza l'attività delle aziende che si occupano, nelle loro sedi, di lotta e prevenzione o che svolgono attività di informazione al contrasto alla ludopatia.

2. La regione concede in via prioritaria contributi economici pari almeno al 10 per cento del totale a propria disposizione per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti di cui al comma 1 aventi l'obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.



Art. 23.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2 e all'art. 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni.

2. All'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.

3. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il comune dispone la chiusura temporanea, da cinque giorni fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931.

4. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4 e di cui all'art. 19, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva da euro 500,00 a euro 4.000,00.

6. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal comune competente per territorio, a cui spetta l'introito delle somme.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

8. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 5 è aggiornata secondo le modalità di cui all'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 24.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale informa il consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo pa-

tologico. A tal fine, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;

b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;

c) in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno permesso il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;

d) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al logo regionale «Slot, no grazie!»;

e) in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente, con particolare riferimento ai luoghi sensibili;

f) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge e quali le iniziative realizzate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.

2. I soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 10, comma 2, attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge.

4. Il consiglio regionale rende pubblica la relazione annuale, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame tenuto conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori documenti di analisi e formula direttive e indirizzi sulla cui base la giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati.

Art. 25.

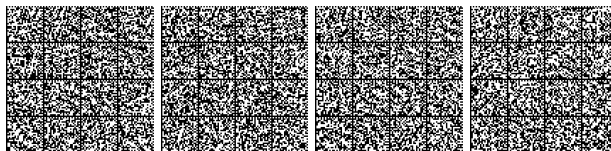
Abrogazioni

1. La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) è abrogata.

Art. 26.

Norma finale

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, i quali, in attuazione



di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all'art. 18.

3. Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 e le disposizioni di cui all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

4. Le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2.

5. I gestori dei punti per il gioco si adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disposizione di cui all'art. 7, comma 4.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2017.

Art. 27.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 955.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, a valere sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, trovano copertura mediante trasferimenti ministeriali relativi al Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui all'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).

Art. 28.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 luglio 2021

CIRIO

(Omissis).

22R00023

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2021, n. 11.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 52 - n. 11 del 4 agosto 2021).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.
(Omissis).

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 luglio 2021

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

22R00042



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 20.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 369 del 28 dicembre 2021)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2.

Alta formazione post-universitaria

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli Atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono disposte, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2022 euro 926.906,00;
esercizio 2023 euro 926.906,00;
esercizio 2024 euro 1.000.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 3.

Contributo straordinario alla Diocesi di Piacenza-Bobbio per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di riconoscimento delle identità culturali, della tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territo-

rio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13). A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative del nono centenario della Cattedrale di Piacenza, riconoscendo alla Diocesi di Piacenza-Bobbio un contributo straordinario nel limite massimo di euro 150.000,00 per l'esercizio 2022.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione dietro presentazione di una relazione sul progetto ammesso a contributo unitamente a un rendiconto finanziario.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta per l'esercizio 2022 una autorizzazione di spesa pari a euro 150.000,00, nell'ambito della Missione 5 Tutela della valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Art. 4.

Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro

1. Le autorizzazioni disposte dall'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2021, n. 13 (Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7) sono integrate, nell'ambito della Missione 5 Tutela della valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, di euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 5.

Contributo ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

1. Al fine di promuovere il settore turistico, economico e dello sport, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere per l'esercizio 2022 con un contributo pari a euro 5.000.000,00 a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia - ACI, a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One Management per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del *Made in Italy* e dell'Emilia-Romagna, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dell'anno 2022.

2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta per l'esercizio 2022 una autorizzazione di spesa pari a euro 5.000.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo.



Art. 6.

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero - Programma 1 Sport e Tempo libero.

Art. 7.

Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)) per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 8.

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2022 euro 9.900.000,00;
esercizio 2023 euro 10.500.000,00;
esercizio 2024 euro 10.500.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 9.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte,

nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2022 euro 1.700.000,00;
esercizio 2023 euro 2.700.000,00;
esercizio 2024 euro 2.700.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 10.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2022 euro 500.000,00;
esercizio 2023 euro 1.000.000,00;
esercizio 2024 euro 2.000.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 11.

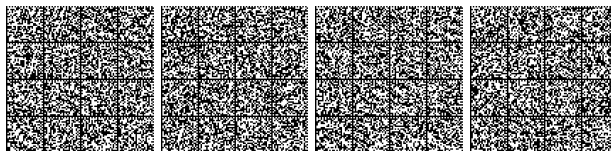
Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, di euro 20.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 12.

Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle microimprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a finanziare un fondo rotativo ge-



stito da banche o confidi iscritti all'albo di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2022 un'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

Art. 13.

Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la formazione per il *management* in materia di transizione ecologica e trasformazione digitale quale fattore di sviluppo del proprio sistema territoriale e, a tal fine, individua la Fondazione Bologna Business School, ente *non profit* partecipato dall'Università di Bologna e da altri soci, come soggetto qualificato in ambito regionale.

2. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di un *campus* della Fondazione per la promozione di iniziative volte allo sviluppo, all'attrazione e al trattenimento nell'ambito regionale di talenti e di competenze attraverso una struttura organizzativa di accoglienza e orientamento per favorire la presenza stabile di giovani studiosi, provenienti anche dai paesi dell'Unione europea o da paesi extraeuropei, nei programmi di formazione *post-universitaria*, permettendo loro il più agevole accesso e la migliore permanenza sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi, che sono comunque subordinati alla presentazione di un programma di investimenti da parte della Fondazione, coerente con le finalità di cui al presente articolo.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2022 euro 1.500.000,00;
esercizio 2023 euro 1.500.000,00;
esercizio 2024 euro 1.500.000,00.

Art. 14.

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, di euro 2.000.000,00 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Art. 15.

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Servizi per lo sviluppo, di euro 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 16.

Scuola superiore sport invernali turismo «ski college»

1. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi riferiti all'attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), sono disposte, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2022 euro 200.000,00;
esercizio 2023 euro 200.000,00;
esercizio 2024 euro 200.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 17.

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2020, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, di euro 1.500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.



Art. 18.

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2020, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, di euro 400.000,00 per l'esercizio 2022.

Art. 19.

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

Art. 20.

Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli

1. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi riferiti all'attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023.

2. Contestualmente l'autorizzazione disposta dal comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2021 è revocata.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2022-2024 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 2021

BONACCINI

(Omissis).

22R00040

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2021, n. 24.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 70 del 4 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 63;

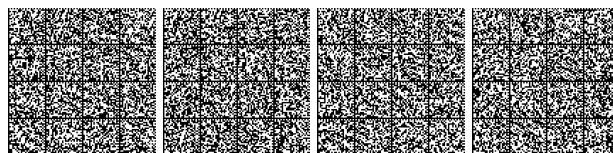
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 31 maggio 2021, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. I risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2020 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;

2. I risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2020, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto generale

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2020, Allegato A, che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2020

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2020 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 12.495.192.344,70 di cui euro 11.004.750.968,07 sono stati riscossi ed euro 1.490.441.376,63 sono rimasti da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2020

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 12.227.368.479,80 di cui euro 9.920.483.771,35 sono stati pagati ed euro 2.306.884.708,45 sono rimasti da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2019 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2019 e precedenti, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.101.169.131,84
dei quali nell'esercizio 2020 sono stati riscossi	euro 1.636.495.166,47
sono stati oggetto di cancellazione	euro 17.854.365,06
e sono da riscuotere	euro 2.446.819.600,31

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2019 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2019 e precedenti, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.804.417.112,06
dei quali nell'esercizio 2020 sono stati pagati	euro 2.470.705.413,99
sono stati oggetto di cancellazione	euro 66.332.579,41
e sono rimasti da pagare	euro 2.267.379.118,66

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			euro 918.787.644,31
	RESIDUI	COMPETENZA	
Riscossioni	euro 1.636.495.166,47	euro 11.004.750.968,07	Euro 12.641.246.134,54
Pagamenti	euro 2.470.705.413,99	euro 9.920.483.771,35	Euro 12.391.189.185,34

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2020 (art. 3)	euro 2.306.884.708,45
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2019 e precedenti (art. 5)	euro 2.267.379.118,66
Residui passivi al 31 dicembre 2020	euro 4.574.263.827,11

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			euro 918.787.644,31
	RESIDUI	COMPETENZA	
Riscossioni	euro 1.636.495.166,47	euro 11.004.750.968,07	Euro 12.641.246.134,54
Pagamenti	euro 2.470.705.413,99	euro 9.920.483.771,35	Euro 12.391.189.185,34
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			Euro 1.168.844.593,51

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2020 è accertato nella somma di euro 97.168.190,75 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			euro 1.168.844.593,51
	RESIDUI	COMPETENZA	
Residui attivi	euro 2.446.819.600,31	euro 1.490.441.376,63	euro 3.937.260.976,94
Residui passivi	euro 2.267.379.118,66	euro 2.306.884.708,45	euro 4.574.263.827,11
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			euro 131.675.333,30
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			euro 300.998.219,29
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie			euro 2.000.000,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019			euro 97.168.190,75



2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 1.668.826.180,78, di cui euro 576.894.015,08 rappresentano il fondo anticipazioni di liquidità e euro 1.022.015.574,50 corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il conto economico è approvato con un risultato economico positivo di euro 321.406.782,18.

2. Lo stato patrimoniale è approvato con un totale dell'attivo e del passivo pari a euro 6.491.307.614,10.

Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato per l'anno finanziario 2020 Giunta - Consiglio, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, Allegato B.

Art. 12.

Sostituzione dell'allegato 3 della l.r. 81/2019

1. L'allegato 3 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022), recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato N «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili».

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00020

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 25.

Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Assestamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 70 del 4 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 50;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 3 giugno 2021, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2020 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2020;

2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	CASSA	RESIDUI	2021	2022	2023
ENTRATA	1.061.785.713,76	0,00	112.037.562,41	0,00	0,00
SPESA	185.950.088,03	0,00	112.037.562,41	0,00	0,00
SALDO	875.835.625,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa».

Art. 3.

Debiti perenti

1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 72.177.589,05 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2020.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 99

(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023)

Art. 4.

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 99/2020

1. L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*) — 1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.022.015.574,50.

2. Nell'esercizio 2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.022.015.574,50 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.».

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato D della l.r. 99/2020

1. L'allegato D della l.r. 99/2020 «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento», è sostituito dall'allegato C della presente legge «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome».

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 99/2020

1. L'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 99/2020 «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili», è sostituito dall'allegato F «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

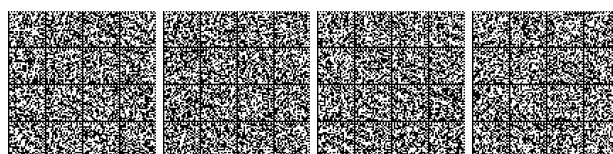
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2021

GIANI

22R00021



REGIONE SICILIA

LEGGE 21 luglio 2021, n. 18.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 33 del 30 luglio 2021).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24

1. La lettera *a*) del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 è abrogata.

2. All'art. 6 della legge regionale n. 24/2020 è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 21 luglio 2021

MUSUMECI

*L'assessore regionale
per la salute*
RAZZA

(Omissis).

22R00033

LEGGE 29 luglio 2021, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - (P.I) n. 34 del 6 agosto 2021 (n. 48)).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 25-bis. (Norme di interpretazione autentica). — 1. L'art. 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepitati i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.

2. Per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente.».

2. I nulla osta di cui al comma 2 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 16/2016 come introdotto dal comma 1 sono resi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della medesima istanza.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

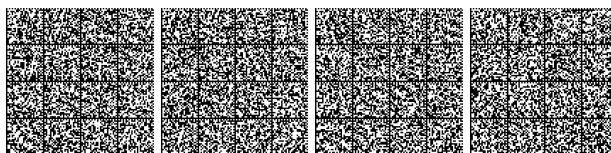
Palermo, 29 luglio 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
CORDARO

(Omissis).

22R00034



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 della Regione Piemonte recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)». (Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2021).

Con riferimento alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - *GAP*), pubblicata sul supplemento n. 4 del bollettino ufficiale n. 28 del 15 luglio 2021, si segnala che all'art. 11, comma 1, dopo le parole «il materiale informativo predisposto dalle» occorre aggiungere la parola «ASL».

La modifica si rende necessaria per correggere un mero errore materiale.

Per maggiore chiarezza si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 come rettificato: «Art. 11 (*Materiale informativo e pubblicità*). — 1. La Regione, tramite gli enti locali, rende disponibili agli esercenti, di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo predisposto dalle ASL, così come previsto ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 158/2012, sui rischi correlati al gioco d'azzardo patologico e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP.».

22R00024

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-008) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

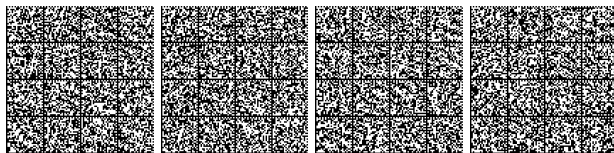
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

